



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DEDUCIBILI LE SOMME CORRISPOSTE DAL PROFESSIONISTA PER
RISARCIMENTO DEL DANNO DA ERRORE PROFESSIONALE**

- Sentenza del 08/07/2025, n. 190 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como
- Pres. Montanari
- Rel. Mancini

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 493 DETERMINAZIONE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE Reddito di lavoro autonomo - Errore professionale - Somme corrisposte dal professionista per risarcimento dei danni – Deducibilità – Sussistenza.

Massima

In tema di detrazioni IRPEF, sono deducibili, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme corrisposte dal professionista a titolo di risarcimento del danno derivante da errore professionale, ancorché non espressamente qualificate come “sopravvenienze passive” da una specifica previsione normativa analoga a quella dettata per il reddito d'impresa, a condizione che tale costo risulti inerente all'attività svolta, ossia sussista un nesso diretto e immediato tra il danno risarcito e l'esercizio della professione, in quanto componente negativa connessa ai rischi tipici dell'attività stessa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la condotta di un primario medico che aveva dedotto dal proprio reddito professionale la somma corrisposta a titolo di risarcimento, liquidata in via transattiva, agli eredi di un paziente deceduto a seguito di errore sanitario).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 54 e 101

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025

**OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NELL’
AVVISO DI RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE**

.

- Sentenza del 16/04/2025, n. 2/111 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste
- Pres. Fadel
- Rel. Miseri

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
Catasto - Avviso di accertamento - Contraddittorio preventivo - Obbligo - Sussistenza.

Massima

L’avviso di accertamento catastale, anche laddove sia frutto di una procedura partecipativa, richiede un preventivo contraddittorio, ai sensi dell’art. 6-*bis* della l. 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, la cui cogenza prescinde dalla tempistica di entrata in vigore del decreto M.E.F. del 24 aprile 2024.

Rif. Normativi

- D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, art. 1
- D.L. 29 marzo 2024 n. 39, art. 7 *bis*
- L 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*
- D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024

Correlata

Cass., Sez. V, n. 5245 del 20/02/2023

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON IMPONIBILI I CANONI NON PERCEPITI DAL LOCATORE
DURANTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONDUTTORE
NECESSARI PER LA FRUIZIONE DEL BENE LOCATO**

- Sentenza del 09/01/2025, n. 21/87 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Atanasio

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 501 REDDITO DEI FABBRICATI -
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
(TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI
FONDIARI

Immobile - Canone di locazione - Lavori di ristrutturazione - Mancata
percezione - Non imponibilità.

Massima

La pattuizione contrattuale per cui il canone di locazione di immobile è dovuto a decorrere da un momento successivo rispetto all'instaurazione del rapporto obbligatorio, a fronte dell'impegno, in capo al conduttore, di effettuare lavori di ristrutturazione, è coerente con l'impossibilità, nelle more, di utilizzo del bene. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria di assoggettare ad imposizione i canoni non percepiti dal proprietario nel periodo di effettuazione dei lavori).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi - d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 26

Conformità - Non si registrano precedenti

Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ALL'AIRE NEL PERIODO ESTERO PER GLI "IMPATRIATI" CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN ITALIA PRIMA DEL 30 APRILE 2019

- Sentenza del 03/02/2025, n. 8/385 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Monfredi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
(RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati"- Residenza – Trasferimento in
Italia prima del 30 aprile 2019 – Permanenza all'estero - Iscrizione all'AIRE -
Obbligatorietà.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, il regime di favore per chi abbia ritrasferito
in Italia la propria residenza (c.d. lavoratori "impatriati") prima del 30 aprile
2019 presuppone che il contribuente, fruitore del beneficio al 31 dicembre dello
stesso anno, fosse stato iscritto all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero.
(In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della statuizione della
Corte di Giustizia di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF
del contribuente per l'anno di imposta 2021, valorizzando il chiaro tenore
letterale della norma agevolativa, in termini di necessaria iscrizione all'AIRE,
insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica).

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16, comma 3 *bis*

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, comma 50

Conformità

- Cass. civ, Sez. 6-5, n. 4839 del 15/2/2022

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FRUIBILE IL REGIME AGEVOLATO DEI C.D. IMPATRIATI ANCHE
SE IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE NON VIENE
RICHIESTO CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Sentenza del 17/02/2025, n. 502 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Lombardia

Composizione

- Pres. Alparone
- Rel. Alparone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) –

IRPEF – Regime impositivo agevolato per i lavoratori c.d. "impatriati" –
Maggiori imposte corrisposte – Modalità per richiedere il rimborso –
Individuazione.

Massima

In presenza delle condizioni soggettive in capo al contribuente per fruire del regime agevolato dei c.d. impatriati, va riconosciuto il diritto a richiedere il rimborso delle maggiori imposte corrisposte ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la fondatezza della pretesa dell'Ufficio secondo la quale il regime agevolativo può essere richiesto unicamente con le modalità indicate nella circolare n. 33/2020, e cioè tramite la dichiarazione dei redditi, ciò per la ragione che, attraverso una circolare ministeriale, non possono essere introdotti obblighi non previsti dalla normativa primaria per fruire del regime agevolato né limitazioni al diritto del contribuente di richiedere il rimborso dell'imposta corrisposta in eccesso).

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 30 dicembre 2010, n. 238, artt. 2 e 3
- D.M. 26 maggio 2016
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini.

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

EQUIPARAZIONE DEL *REMOTE WORKING* AL LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO

Sentenza del 27/2/2025, n. 589 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

Presidente: Gloria Servetti

Relatore: Enzo Bonomi

103 007 - 103

1 LAVORO - 2 EMIGRAZIONE (LAVORO ALL'ESTERO)

Reddito di lavoro dipendente – Normativa emergenziale Covid – Restrizioni alla libertà di spostamento – Impossibilità di raggiungere il Paese estero – Prestazione in Smart Working – Assimilazione al lavoro prestato all'estero - Sussistenza

Massima

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo la disciplina di cui all'art. 51, comma 8-bis del T.U.I.R. n. 917 del 1986, l'attività del contribuente che non sia potuto rientrare nello Stato estero in cui la prestazione doveva essere resa a favore del datore di lavoro straniero a causa delle restrizioni normative alla mobilità personale emanate per la pandemia Covid e, conseguentemente, svolta in regime di *remote working* in Italia, deve considerarsi come svolta all'estero in applicazione del principio in base al quale non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza alcuna responsabilità da parte di chi vi sia tenuto.

Rif. normativi

Art. 2, comma 2 e art. 52, comma 8 bis, t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 4, comma 1, d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla l. 3 ottobre 1987, n. 398

Conformità

Anno pubb.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE TRA
IMPOSTE**

Sentenza del 28/2/2025, n. 591 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

Presidente e Relatore: Renato Colavolpe

178 211 - 178

1 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 2 IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - 3
VALUTAZIONE DEL REDDITO - 4 DETRAZIONI – 5 COMPENSAZIONE

Compensazione orizzontale tra imposte – Dichiarazione e visto di conformità – Identità del
professionista – Necessità – Sussistenza

Massima

Per poter fruire della c.d. compensazione orizzontale tra imposte di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è necessaria l'identità soggettiva tra il professionista abilitato che predispone e trasmette la dichiarazione e colui che appone il visto di conformità con funzione di operare un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito, non potendo essere effettuata da altro professionista poiché si tratta di norma eccezionale che non consente di richiamare la giurisprudenza sugli errori formali.

Rif. normativi

Artt. 17 e 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; art. 10 d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. l. legge 3 agosto 2009, n. 102; art. 23 d.m. 31 maggio 1999, n. 164; art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212; art. 6, comma 5 bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb.

IRPEF CONTROESODATI: BENEFICIO SUBORDINATO A 24 MESI DI LAVORO ALL'ESTERO E TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA

- Sentenza del 31/03/2025, n. 832 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

IRPEF – Agevolazione per controesodati – Cittadini italiani o dell'Unione Europea già titolari di attività lavorativa in Italia – Svolgimento di attività lavorativa autonoma o dipendente per almeno 24 mesi all'estero al di fuori dell'Italia e del proprio paese di origine – Nuova assunzione o avvio di attività autonoma in Italia con obbligo di trasferimento della residenza nel territorio italiano entro tre mesi – Spettanza.

Massima

In tema di agevolazioni IRPEF, requisito necessario per poter fruire dei benefici fiscali previsti per i lavoratori c.d. "impatriati" è - ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 - che un cittadino dell'Unione Europea, dopo aver lavorato in Italia per almeno 24 mesi (e, quindi, svolto attività di lavoro autonomo o dipendente per almeno 24 mesi al di fuori dell'Italia o del suo paese di origine), inizi nuova attività lavorativa autonoma o dipendente in Italia, ivi trasferendo la residenza entro tre mesi. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto l'agevolazione fiscale ad un cittadino italiano che aveva svolto attività lavorativa come funzionario presso l'Unione Europea - periodo durante il quale, in base all'art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, il funzionario mantiene il domicilio fiscale in essere al momento della presa di servizio – e che, nello specifico, era in precedenza residente in Belgio, dove aveva mantenuto domicilio fiscale; lo stesso aveva poi trasferito attività e residenza in Italia una volta cessata l'attività presso l'UE).

Rif. Normativi

- L. 30/12/2010, n. 238, art. 2
- D. lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16
- Trattato UE 29/10/2004, Prot. 7

Conformità

- Cass., Sez. V, n. 36016 del 27/12/2023
- Cass., Sez. V, ord. n. 12188 del 08/05/2023

Correlate

- Cass., Sez. V, n. 6980 del 15/03/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILE IL REGIME AGEVOLATO AGLI IMPATRIATI ALLE
DIPENDENZE DELLO STESSO DATORE DI LAVORO**

- Sentenza del 28/04/2025, n. 1128 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Targetti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Irpef – Regime impositivo agevolato per lavoratori c.d. “impatriati” -
Applicabilità ai lavoratori alle dipendenze del medesimo datore di lavoro –
Sussistenza.

Massima

In materia di IRPEF, il regime impositivo agevolato per i “lavoratori impatriati” di cui all’art. 16 del d.gs. 14 settembre 2015, n. 147, si applica anche al lavoratore che, dopo un periodo di lavoro all’estero, al rientro in Italia continui a fornire le proprie prestazioni al medesimo datore di lavoro.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRESUPPOSTI DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

- Sentenza del 02/08/2025, n. 25/1880 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 514 SOGGETTI PASSIVI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Cittadino italiano - Residenza fiscale in Italia - Presupposti - Domicilio - Nozione.

Massima

Ai fini fiscali, un cittadino italiano è considerato residente in Italia qualora sia soddisfatta, anche alternativamente, una delle seguenti condizioni: l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (requisito formale), oppure la residenza o il domicilio nello Stato così come disciplinato dal codice civile (requisiti di fatto). (In motivazione, in base alla normativa vigente *ratione temporis*, la Corte ha ulteriormente affermato, anzitutto, che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, il quale coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona; in secondo luogo, che è necessario dare prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi sia esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi; infine, che non rivestono ruolo prioritario le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti, univocamente, il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 2, co. 2 e 2 bis

Conformità

- Cass. civ., Sez. V, n. 19843 del 18/07/2024

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. V, n. 1355 del 18/1/2022
- Cass. civ., Sez. V, n. 6598 del 15/03/2013

Anno pubb.

- 2025

PRESUNZIONE DI RESIDENZA ITALIANA DEL RESIDENTE IN PARADISO FISCALE: PER SUPERARLA NON BASTA L'ISCRIZIONE ALL'AIRE MA OCCORRE LA PROVA DEL DOMICILIO IN ITALIA

- Sentenza del 02/08/2025, n. 1880 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 514 SOGGETTI PASSIVI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Presunzione di residenza italiana dei residenti in “paradisi fiscali” - Iscrizione all'AIRE – Irrilevanza – Sussistenza in Italia del centro principale dei propri affari e interessi – Sufficienza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, con riferimento ai contribuenti residenti nei “paradisi fiscali”, per vincere la presunzione di residenza fiscale italiana non è dirimente l'iscrizione all'AIRE, dovendosi accertare se l'interessato abbia in Italia il centro principale dei propri affari o interessi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto la residenza svizzera di una contribuente la quale aveva provato che ivi era il centro principale dei propri interessi per la presenza di familiari, della sede dell'attività lavorativa, di rapporti finanziari, laddove, in Italia, erano cessate le pregresse attività associative, era stato chiuso il conto corrente e mantenuta solo la disponibilità di un immobile di famiglia ad uso saltuario dell'intero gruppo familiare).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917 art. 2, comma 2 *bis*
- D.L. 1/07/2009, n. 78, art. 12
- L 3/08/2009, n. 102

Conformi

- Cass., Sez. 5, n. 19843 del 18/07/2024
- Cass., Sez. 5, n. 6598 del 15/03/2013

- Cass., Sez. 5, n. 29576 del 29/12/2011
- Cass., Sez. 5, n. 24246 del 18/11/2011
- 2025

Anno pubb.

REGIME IMPATRIATI USUFRUIBILE, OVE NON MANIFESTATO AL DATORE DI LAVORO, SOLO INSERENDO L'OPZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA NEI TERMINI

Composizione

- Sentenza del 04/08/2025, n. 1881 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Catania
- Rel. Catania

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI C.D. "IMPATRIATI" IRPEF – Regime impatriati – Fruizione – Dichiarazione integrativa nei termini – Necessità - Sussistenza.

Massima

Per fruire dei benefici fiscali previsti per i lavoratori “impatriati” è necessario, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 147, manifestare esplicita opzione seguendo le modalità definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare inserendo l’opzione, qualora non manifestata al datore di lavoro, in dichiarazione dei redditi correttiva o integrativa presentata nei termini.

Rif. Normativi
Conformi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16.
- CGT II Lombardia n. 997 del 16/04/2025
- CGT II Piemonte n. 578 del 25/07/2025
- CGT II Veneto n. 453 del 11/07/2025

Difformi

- Cass., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024
- CGT II Piemonte n. 588 del 29/07/2025
- CGT I Milano, n. 828 del 19/02/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EMENDABILE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE IN SEDE
CONTENZIOSA**

- Sentenza del 29/08/2025, n. 1953 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Borgonovo
- Rel. Cavallaro

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE -
IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Principio generale – Conseguenze.

Massima

In tema di imposte sui redditi, il principio di generale emendabilità della dichiarazione dei redditi deve essere riconosciuto anche in sede contenziosa, permettendo al contribuente di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dall'Ufficio e di allegare errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conforme

- Cass., Sez. 5, n. 3451 del 11/02/2025
- Cass., Sez. 5, n. 23409 del 30/08/2024

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

TERMINE DI DECADENZA PER IL RIMBORSO IRPEF VERSATA IN ECCESSO DA UN SOCIO DI STUDIO PROFESSIONALE: INDIVIDUAZIONE

Sentenza del 13/01/2025, n. 2/29 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.

Composizione

- Pres. Castaldi
- Rel. Chiti

IRPEF - RIMBORSI

Rimborso IRPEF - Studio professionale - Termini di rimborso IRPEF versata in eccesso – Contenzioso tributario di altro socio – Irrilevanza.

Massima

In tema di IRPEF, il termine per il rimborso della relativa imposta versata in eccesso da un socio di studio professionale decorre dalla data in cui l'errata ritenuta è stata effettuata, restando indipendente dall'esito del contenzioso tributario che ha visto un altro socio soccombente in relazione ai criteri di riparto dell'imposta tra i componenti lo studio professionale, in quanto l'errato calcolo d'imposta da parte dell'altro socio non è idoneo a condizionare le scelte del contribuente, né gli impedisce di percepire autonomamente l'errore.

Rif. Normativi

- D. P. R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38

Conformità

- Non si registrano preedenti

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

REDDITO DA LOCAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 29/7/2025, n. 5446/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Est. Di Lorenzo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) – 501 REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI

Immobili locati ad uso diverso dall'abitazione – Canoni – Inclusione nella base imponibile – Risoluzione del contratto di locazione – Conseguenze – Registrazione della risoluzione – Rilevanza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, il reddito degli immobili locati a fini diversi da quello abitativo si determina in base ai canoni locatizi dovuti per tutta la durata del contratto e sino alla sua risoluzione, anche se non percepiti, presumendosi la validità del rapporto negoziale, almeno dal punto di vista fiscale, fino al momento in cui non sia tempestivamente assolta l'imposta di registro dovuta per la risoluzione del contratto.

Rif. normativi

Art. 3 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131

Art. 14 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131

Art. 23 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131

Art. 34 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 9/5/2019, n. 12332 (Rv. 653858 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 6-5, 28/9/2016, n. 19240 (Rv. 641116 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 11/12/2012, n. 22588 (Rv. 624622 - 01) – DIFF

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

RITARDO NEL PAGAMENTO DI INDENNITÀ ESPROPRIATIVA E LEGITTIMITÀ DELLA TASSAZIONE.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza n. 2915 in data 1/10/2025.

Composizione

Pres. Miccolis e Rel. Morgese.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 507 REDDITI DIVERSI - IN
GENERE.

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Plusvalenze
derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi
- Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413/1991 -
Presupposto impositivo - Trasferimento del bene e percezione delle
somme dopo l'entrata in vigore della detta legge - Sufficienza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11,
della l. n. 413/1991, è sufficiente che la percezione della somma, con la
quale è stata realizzata una plusvalenza in dipendenza di procedimenti
espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta,
a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto
precedentemente. Viceversa, nel caso in cui il decreto di esproprio, la
cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima
del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in
vigore della legge n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile anche nel
caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della stessa.

Rif. normativi

Art. 11 della l. n. 413/1991.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1429 del 22/1/2013 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19093 del 1/7/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DEDUCIBILE LA PERDITA SU CREDITO DI FINANZIAMENTO DI
SOCIETÀ CONTROLLANTE A SOCIETÀ CONTROLLATA
DIVENUTO DA FRUTTIFERO AD INFRUTTIFERO**

- Sentenza del 05/02/2025, n. 69 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 483 PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Titoletto

Finanziamento erogato da società controllante a controllata – Trasformazione da fruttifero a infruttifero – Perdita su credito – Configurabilità – Deduzione – Legittimità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

È legittima da parte della società controllante la deduzione quale perdita su crediti delle somme erogate ad una controllata a titolo di finanziamento originariamente pattuito come fruttifero e successivamente trasformatosi in infruttifero a causa della crisi economico-reddituale della controllata che ha poi portato al suo fallimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nel caso di un finanziamento da una società controllante ad una società controllata sussiste il requisito dell'inerenza in considerazione della prospettiva della produzione di utili da parte della controllata, rispondente all'interesse economico anche della controllante nella sua veste di potenziale destinataria della distribuzione di utili).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA NON È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO DI COMODATO DELL'IMMOBILE**

- Sentenza del 06/06/2025, n. 123 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE -
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
(TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - DETRAZIONE
DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RECUPERO EDILIZIO

IRPEF – Spese per ristrutturazione edilizia – Detrazione – Registrazione del
contratto di comodato dell'immobile – Necessità – Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di IRPEF, è illegittimo il recupero delle detrazioni relative a spese per ristrutturazione edilizia che ha avuto inizio in data anteriore rispetto a quella di registrazione del contratto di comodato dell'immobile del quale è stata effettuata la ristrutturazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la norma agevolativa - art. 16-*bis*, d.P.R. n. 917/1986 -, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 16-*bis*

Conformità

- Non si registrano precedenti

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025

**SULLA NATURA DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE
CORRISPOSTA ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL
SERVIZIO FONDO DI PREVIDENZA MEF**

Sentenza del 7 aprile 2025 n 4658 - Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Corrado Maffei

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO
DIPENDENTE - IN GENERE

Irpef – Ambito - Indennità supplementari – Natura - Tassazione separata –
Applicabilità.

Massima

In tema di Irpef, l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986, atteso che essa rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 917/1986 – art. 17 comma 1

Conformità

Cass. Sent. n. 11626/2017

Anno pubb.

2025

**SULL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO EROGATA DAL FONDO DI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE
FINANZE**

Sentenza del 8.5.2025 n 6232 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 22

Composizione

Giudice monocratico Dott. Massimo Zanetti

**78 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN
GENERE**

Indennità di fine rapporto - Fondo di previdenza per il personale del Ministero
delle finanze – Detrazione – Possibilità – Limiti.

Massima

All'indennità di fine rapporto assoggettata a tassazione separata, erogata dal
Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è
alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei
lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo
dell'art 19, comma 2-*bis*, TUIR.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 917/1986 – art. 19, comma 2-bis

Conformità

Cass. Sez. 5 Sent. n. 27341/2024

Anno pubb.

2025

**SUL REGIME DEL CREDITO D'IMPOSTA QUALE RIMEDIO ALLA
DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE**

Sentenza del 3.6.2025 n 7569 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 40 –

Composizione

Giudice monocratico Dott.ssa Maria Barbara Cavallo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Titoletto

Cartella di pagamento – Doppia imposizione Irpef - Credito d'imposta -
Configurabilità – Conseguenze

Massima

Ai fini dell'applicazione del regime del credito d'imposta come rimedio alla
doppia imposizione internazionale per le imposte pagate all'estero, vale la
regola della definitività del pagamento nello Stato estero prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ove tale credito è
richiesto, in quanto la *ratio* della norma è di evitare la doppia imposizione in
relazione all'anno in cui la residenza in Italia del contribuente ha coinciso con
la produzione e l'avvenuto pagamento di un reddito all'estero.

Rif. Normativi

Art. 165 DPR n. 917/1982

Conformità

CGT I grado Roma sent. 7569/2025

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ONERE DELLA PROVA IN CASO DI OPERAZIONI RITENUTE ANTIECONOMICHE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 11,
Sentenza del 25/6/2025, n. 11507

Composizione

Pres. Sbrizzi Salvatore – Rel. Guglielmo Gaetano

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE -
IN GENERE

Redditi d'impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in
rettifica ex art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 -
Ammissibilità - Condizioni – Conseguenze – Inversione dell'onere della
prova

Massima

L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede
alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi
dell'art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, anche in
presenza di una contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione
presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia,
contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della
completezza e fedeltà della contabilità esaminata, come l'apparente
antieconomicità di un'operazione, la quale, costituendo elemento
presuntivo della capacità contributiva non dichiarata, libera gli
accertatori da altri incumbenti probatori e determina l'inversione
dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

dimostrare la regolarità dell'operazione, anche in relazione alla sua apparente antieconomicità.

Rif. normativi

Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27804, Rv. 651084 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 7/4/2017, n. 9084, Rv. 643626 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/9/2014, n. 20060, Rv. 632350 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
EXTRACONTABILI NON DICHIARATI NELLE SOCIETÀ A
RISTRETTA BASE SOCIALE: CARATTERI DELLA PROVA
CONTRARIA**

- Sentenza del 07/01/2025, n. 34 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Monfredi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 462 REDDITI DI CAPITALE - IN
GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

Società a ristretta base partecipativa - Distribuzione utili extracontabili ai soci -
Utili extrabilancio accertati in capo alla società – Presunzione di distribuzione
ai soci – Legittimità – Prova contraria da parte del socio – Contenuto –
Individuazione.

Massima

Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili non dichiarati e accertati in capo alla società, possono presumersi distribuiti *pro quota* ai soci, salvo prova contraria da parte dei medesimi, senza che ciò integri applicazione di una doppia presunzione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la prova contraria offerta dal socio sotto il profilo della sua estraneità alla gestione deve essere rigorosa e documentata e non limitata a mere affermazioni di disinteresse o di essere estraneo al controllo aziendale).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, n. 26473 del 10/10/2024

- Cass. civ., sez. 5, n. 21158 del 29/07/2024

- Cass. civ., sez. 5. ord. n. 18764 del 09/07/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FRUIBILITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO**

Sentenza del 07/01/2025, n. 56 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Irpef – Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero (Regno Unito) –

Credito d'imposta – Fruibilità.

Massima

In tema di IRPEF, il credito d'imposta afferente le imposte pagate sui redditi di lavoro percepiti all'estero (nella fattispecie, Regno Unito) deve essere riconosciuto anche se la documentazione ad esso relativo fa riferimento a periodi diversi rispetto a quello della dichiarazione dei redditi, oggetto di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, considerato il differente calcolo dei periodi d'imposta previsto dal regime fiscale estero.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 4, 16-bis e 165.

Conformità

- Comm. trib. reg. Lombardia - Milano, Sez. 16, n. 70 del 11/01/2021;
Comm. trib. prov. Milano, Sez. 5, n. 292 del 15/12/2020.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILE IL REGIME AGEVOLATO AI C.D. “IMPATRIATI”
CHE SVOLGONO PRIMA ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE E
SUCCESSIVAMENTE AUTONOMO**

- Sentenza del 14/01/2025, n. 119 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. D’Urso

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) – ESENZIONI E RIDUZIONI

Irpef – Regime impositivo agevolato per lavoratori “impatriati” - Applicabilità
ai lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente e poi autonomo –
Possibilità - Sussistenza.

Massima

In materia di IRPEF, il regime agevolato dei c.d. “impatriati” è applicabile al
contribuente che svolge dapprima un’attività di lavoro dipendente e,
successivamente, di lavoro autonomo dopo il rientro in Italia, ivi mantenendo
la residenza per almeno due anni.

Rif. Normativi

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2
- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 5
- D.M. 26 maggio 2016

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILE IL REGIME AGEVOLATO DEGLI “IMPATRIATI”
RICHIESTO CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA TARDIVA**

- Sentenza del 14/01/2025, n. 121 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Catania
- Rel. Catania

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI E RIDUZIONI

Irpef – Regime impositivo agevolato per lavoratori impatriati – Richiesta nella
dichiarazione integrativa tardiva (presentata oltre 90 giorni) – Applicabilità.

Massima

In materia di IRPEF, il regime agevolato dei c.d. “impatriati” è applicabile al contribuente che manifesti la volontà di fruire di tale regime in una dichiarazione integrativa tardiva, presentata oltre i novanta giorni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Rif. Normativi

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16
- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 3
- D.M. 26 maggio 2016

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILE LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI
UTILI EXTRABILANCIO NON DICHIARATI AI SOLI SOCI-
AMMINISTRATORI CHE CONTROLLANO INDIRETTAMENTE LA
SOCIETÀ**

- Sentenza del 14/01/2025, n. 133 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Izzi
- Rel. Fortunato

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DA PARTECIPAZIONE A RISTRETTA BASE

Controllo societario “indiretto di terzo grado” – Utili extrabilancio accertati in capo alla società – Presunzione di distribuzione ai soci che controllano indirettamente la società produttrice di utili – Applicabilità ai soli soci amministratori – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di IRPEF, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati, operante nei confronti dei soci di una società che controllano indirettamente la società produttrice degli utili (in uno schema societario di “controllo indiretto di terzo grado”), va limitata ai soci che rivestono anche il ruolo di amministratori, mentre per i soci non amministratori l’Ufficio deve provare il loro coinvolgimento nella gestione sociale.

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

Conformità

- Cass. civ., sez. 5., ord. n. 5575 del 21/02/2022

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REGIME TRIBUTARIO AGEVOLATO PER I LAVORATORI
RIMPATRIATI ANCHE SE MANCA LA “DISCONTINUITÀ”
CON LA PRECEDENTE PRESTAZIONE LAVORATIVA IN
ITALIA**

- Sentenza del 20/01/2025, n. 199 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gaudino

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE

Lavoratore dipendente rimpatriato – Prestazione lavorativa svolta per la medesima società per la quale aveva lavorato all'estero - Regime impositivo agevolato – Applicabilità – Sussistenza.

Massima

In materia di imposte sui redditi delle persone fisiche, è applicabile il regime impositivo agevolato nei confronti del lavoratore che rientri in Italia e continui a lavorare per la medesima società multinazionale alla quale aveva fornito le sue prestazioni all'estero e, precedentemente, in Italia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione fornita dall'Agenzia nella circolare n. 33/2020, secondo la quale il regime agevolato può trovare applicazione soltanto a condizione che la nuova attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente al suo rientro in Italia si ponga in linea di discontinuità con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell'espatrio e conseguente alla sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco).

Rif. Normativi

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Legge 30 dicembre 2010, n. 238, artt. 2 e 3.

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUFFICIENTE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL
SOSTITUTO D'IMPOSTA ESTERO PER IL
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA IVI PAGATA
SUL REDDITO DI LAVORO**

- Sentenza del 20/01/2025, n. 201 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Izzi
- Rel. Monfredi

Composizione

TRIBUTAI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE

Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero – Credito d'imposta – Documentazione probatoria del credito – Individuazione.

Massima

In materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine del riconoscimento del credito d'imposta pagata sul reddito di lavoro dipendente prestato all'estero da contribuente residente in Italia, è prova idonea la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'Agenzia secondo la quale è necessaria la documentazione rilasciata dall'autorità fiscale estera da cui risulti il versamento dell'imposta e la sua definitività).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 8-bis;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165.

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE LA RICHIESTA DEL BENEFICIO SPETTANTE AI C.D.
LAVORATORI IMPATRIATI MEDIANTE ISTANZA DI RIMBORSO**

- Sentenza del 25/02/2025, n. 21/573 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Targetti
- Rel. Doccini

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE –

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" – Beneficio - Modalità di
richiesta - Istanza di rimborso - Ammissibilità.

Massima

In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, il beneficio riconosciuto ai c.d. lavoratori impatriati può essere fruito mediante istanza di rimborso, laddove il contribuente non abbia formulato apposita richiesta al datore di lavoro nel relativo periodo di imposta, né vi abbia dato tempestiva evidenza nella dichiarazione dei redditi (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza dell'agevolazione, a fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso, sussistendone, nella fattispecie in esame, i requisiti sostanziali di legge).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38
- D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FRUIBILITÀ DEL CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
IN ANNUALITÀ SUCCESSIVA A QUELLE DEL PAGAMENTO**

- Sentenza del 24/03/2025, n. 779 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Palma

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) – CREDITI D'IMPOSTA

Irpef – Credito per imposte pagate all'estero – Fruizione in annualità successiva
a quelle in cui è avvenuto il pagamento – Legittimità.

Massima

In materia di Irpef, il contribuente può beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero anche in annualità successiva a quella in cui è avvenuto il pagamento del tributo nello Stato estero. (In motivazione la Corte ha chiarito che il dettato normativo dell'art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – a differenza del previgente art. 15 T.U.I.R. – non prevede più la decadenza dall'utilizzo del credito in conseguenza dell'omessa esposizione nella dichiarazione relativa all'anno in cui il reddito estero è stato prodotto).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, n. 26319 dell'11/09/2023

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., sez. 5, n. 23190 del 31/07/2023
- Cass. civ., sez. 5, n. 24205 del 09/09/2024
- Cass. civ., sez. 5, n. 28801 del 08/11/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LA DETRAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PUÒ ESSERE FRUITA DAL CONTRIBUENTE CHE LE HA SOSTENUTE QUALORA L'IMMOBILE RISTRUTTURATO, PUR DI PROPRIETÀ DEL FIGLIO, SIA NELLA DISPONIBILITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE.

- Sentenza del 31/03/2025, n. 14/831 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gaudino

IRPEF – ESENZIONI E RIDUZIONI

IRPEF - Ristrutturazione edilizia - Spese – Immobile di proprietà di altro familiare - Disponibilità del nucleo familiare- Detrazione - Ammissibilità.

Massima

Nel caso di spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal contribuente per lavori effettuati su un'abitazione di proprietà esclusiva del figlio, la relativa detrazione ai fini IRPEF spetta purché l'immobile sia nella disponibilità del nucleo familiare, senza che, necessariamente, debba ivi esplicarsi la materiale convivenza tra il proprietario ed il familiare che ha sostenuto gli oneri economici. (In motivazione la Corte ha riconosciuto la spettanza della detrazione in favore del genitore, trattandosi di immobile, ancorché di proprietà del figlio, non locato né concesso in comodato a terzi).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 bis.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Vedi

Sez. V, n. 5584 del 21 febbraio 2022

Anno pubb.

- 2025

**DISTRIBUZIONE PRESUNTA UTILI IRPEF NELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE:
POSSIBILITÀ DI PROVA CONTRARIA**

- Sentenza del 23/05/2025, n. 1/1330 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Vitiello

Rel. Crespi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA

IRPEF – Socio di società a ristretta base sociale – Presunzione distribuzione maggiori utili – Prova contraria – Ammissibilità.

Massima

In caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società a ristretta base sociale, è ammissibile da parte del socio offrire prova contraria rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti di uno dei soci rispetto al quale era risultato provato, in sede penale, un ruolo di mero prestanome, trattandosi di dipendente con mere mansioni impiegatizie, privo di facoltà di ingerenza nella gestione ed operante in un contesto in cui l'altro socio e *dominus* dell'attività era invece stato condannato per bancarotta fraudolenta).

Rif. Normativi

- Cod. Civ., art. 2697
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 10004 del 16/04/2025
- Cass., Sez. 5, n. 26473 del 10/10/2024
- Cass., Sez. 5, n. 27778 del 22/11/2017
- Cass., Sez. 5, n. 26428 del 30/12/2010
- Cass., Sez. 5, n. 18640 del 08/06/2008

Anno pubb.

- 2025

REGIME IMPATRIATI: NECESSITÀ DI ESERCIZIO TEMPESTIVO DELL'OPZIONE PER LE AGEVOLAZIONI IRPEF

- Sentenza del 04/06/2025, n. 4/1420 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Rollero

Rel. Piombo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Mancata richiesta di applicazione al datore di lavoro – Mancata opzione in dichiarazione dei redditi – Istanza di rimborso – Inammissibilità.

Massima

Il lavoratore che intende beneficiare del cosiddetto “regime impatriati” previsto dall’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 è tenuto a chiederne l’applicazione al datore di lavoro ed esercitare l’opzione in dichiarazione dei redditi, anche integrativa, essendogli - in caso contrario - precluso avanzare istanza di rimborso.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16
- L. 30 dicembre 2010 n. 238, art. 3
- DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 38

Conformità

- CGT II° Lombardia, n. 8/284 del 23/01/2025
- CGT II° Lombardia, n. 9/1474 del 21/04/2023

Difformi

- Cass., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025
- Cass., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

- CGT II° Lombardia, n. 1/502 del 17/02/2025
- CGT II° Lombardia, n. 21/412 del 07/02/2025
- CGT II° Lombardia, n. 15/1118 del 19/04/2024
- CGT II° Lombardia, n. 17 /2872 del 27/09/2023

Anno pubb.

- 2025

DISTACCO ESTERO E AGEVOLAZIONI IMPATRIATI: ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE IRPEF IN CASO DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO

- Sentenza del 04/06/2025, n. 4/1420 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

Pres. Rollero

Rel. Piombo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI

Benefici impatriati – Lavoratore distaccato all'estero – Termine del distacco con sostanziale prosecuzione del rapporto lavorativo già in essere – Applicazione – Esclusione.

Massima

Il lavoratore distaccato all'estero il quale, al termine del distacco, prosegue la sua attività in sostanziale continuità con quella precedente il distacco, versa in una posizione non coerente con la *ratio legis* sottesa alle agevolazioni IRPEF previste per i cosiddetti "impatriati" dall'art. 16 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sicché tali agevolazioni non sono applicabili nei suoi confronti.

Rif. Normativi

D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16

Conformità

- CGT II° Lombardia, n. 8/307 del 27/01/2025

Difformità

- CGT II° Lombardia, n. 10/1125 del 06/03/2025
- CGT II° Toscana, n. 2/1281 del 05/11/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA ED
ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE**

- Sentenza del 30/01/2025, n. 3/40- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia
- Pres. Manzon
- Rel. Ribolsi

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DA CAPITALE –
PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA

Accertamento – Società di capitali a ristretta base azionaria – Soci –
Attribuzione di utili occulti – Presunzione.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, in cui vige la presunzione di attribuzione *pro quota* ai soci degli utili *extra* bilancio, è onere del contribuente, anche ricorrendo alla prova presuntiva, dimostrare che i maggiori utili non siano stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il contribuente non può limitarsi a dedurre la propria estraneità alla gestione e alla conduzione societaria).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

Conformità

- Sez. 5, n. 21158 del 29/07/2024;
- Sez. 5, n. 2752 del 30/01/2024.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Difformità - Sez. 5, n. 2464 del 02/02/2025

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE:
TASSAZIONE AGEVOLATA**

Sentenza del 14/01/2025, n. 9/25 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Torsello
- Rel. Sciaudone

**IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – TRATTAMENTI
PENSIONISTICI E ASSIMILATI**

Previdenza integrativa – Fondo integrativo per il personale con rapporto di
impiego INPS – Tassazione agevolata – Disciplina *ratione temporis*.

Massima

In materia di fondi previdenziali integrativi, per i lavoratori assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che, entro tale data, risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni, entro il 31/12/2006,
si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Per i "vecchi iscritti",
compresi quelli alla gestione speciale istituita presso l'INPS, soppressa dal
1/01/1999, è inapplicabile *ratione temporis* il nuovo sistema di tassazione
agevolata, in vigore dal 1/01/2007 (In applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto legittimo il diniego della richiesta di rimborso avanzata dal
contribuente).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6;
- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. U., n. 13642 del 22/06/2011; Cass. civ., sez. 5, n. 22665 del 19/07/2022.

Anno pubbl.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPRENDITORE AGRICOLO: REQUISITI ED
ACCERTAMENTO DEL REDDITO**

Sentenza del 14/01/2025, n. 12/23 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Cocchi
- Rel. Cremonini

IRPEF – AGEVOLAZIONI

Società agricola – Requisiti – Perdita – Accertamento analitico del reddito.

Massima

In tema di IRPEF, l'attività agricola, avente ad oggetto la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali ed attività connesse, non ricomprende la produzione energetica attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici, posto che la vocazione agricola presuppone la corrispondenza tra attività svolta (per la quale è previsto un regime di favore) e mezzi impiegati, in termini di armonica coesistenza di entrambi gli elementi, la quale non sussiste allorquando le attività connesse siano prevalenti rispetto a quelle, propriamente, agricole (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la determinazione del reddito su base catastale, con conseguente quantificazione con metodo analitico).

Rif. Normativi

- Cod. civ., art. 2135

Conformità

- Corte cost., n. 66 del 24/04/2015 (vedi)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE: TASSAZIONE AGEVOLATA

Sentenza del 14/01/2025, n. 9/25 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Torsello
- Rel. Sciaudone

IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – TRATTAMENTI PENSIONISTICI E ASSIMILATI

Previdenza integrativa – Fondo integrativo per il personale con rapporto di
impiego INPS – Tassazione agevolata – Disciplina *ratione temporis*.

Massima

In materia di fondi previdenziali integrativi, per i lavoratori assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che, entro tale data, risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni, entro il 31/12/2006,
si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Per i "vecchi iscritti",
compresi quelli alla gestione speciale istituita presso l'INPS, soppressa dal
1/01/1999, è inapplicabile *ratione temporis* il nuovo sistema di tassazione
agevolata, in vigore dal 1/01/2007 (In applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto legittimo il diniego della richiesta di rimborso avanzata dal
contribuente).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6;
- D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, comma 7.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. U., n. 13642 del 22/06/2011; Cass. civ., sez. 5, n. 22665 del 19/07/2022.

Anno pubbl.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE CIRCA L'INERENZA
DEL COSTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE**

- Sentenza del 29/04/2025, n. 417 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Messini D'Agostini
- Rel. Messini D'Agostini

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 517 REDDITO COMPLESSIVO - IN
GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI
ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO
COMPLESSIVO - IN GENERE - IRPEG ED IRES – REDDITI DI IMPRESA
– DETERMINAZIONE

Reddito d'impresa – Disconoscimento del costo di locazione di un immobile –
Onere probatorio a carico del contribuente – Individuazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di imposte sui redditi ed IVA, ove l'Agenzia contesti l'inerenza e, conseguentemente, la deducibilità di un costo, spetta al contribuente l'onere di provarne l'inerenza all'attività d'impresa e di produrre la relativa documentazione contabile. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è sufficiente la mera produzione di un *memorandum* di collaborazione tra imprese a fronte del recupero del costo di locazione di un ufficio ammobiliato per attività di consulenza, pubblicità ed eventi).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 109

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 3747 del 13/02/2025

- Cass., sez. 5, ord. n. 1239 del 18/01/2025

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: TASSAZIONE DEL
PROVENTO ILLECITO DEL SOGGETTO EMITTENTE.**

Sentenza n. 490/2025 del 07/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2.

Composizione

Pres. Greco, Est. Fugacci

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 461 PRESUPPOSTO

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO - Proventi derivanti da
attività illecite – Remunerazione per emissione di fatture soggettivamente
inesistenti - Presunzione di provento illecito - Legittimità – Conseguenze –
Fattispecie.

Massima

E' legittima la presunzione, in quanto conforme alla comune esperienza, che
l'emittente di fatture inesistenti abbia percepito un provento illecito a titolo di
remunerazione dell'esposizione o del rischio penale conseguente alla fatturazione
illecita. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto ragionevole
la quantificazione di tale provento, da sottoporre a imposta sulle persone fisiche,
nella misura del 1% dell'ammontare delle fatture emesse, a fronte di un ben più
elevato risparmio d'imposta garantito all'utilizzatore delle fatture medesime - nella
fattispecie soggette ad Iva con aliquota del 22% - emesse in forma seriale e
organizzata dalla società "missing trader").

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 1, lett. a)

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 num. 633, artt. 19, 21

Rif.

Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20313 del 04/10/2011 (Rv. 619282 - 01)

giurisprudenziali

Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018 (Rv. 648463 - 02)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1959/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Pres. Fruscella, Est. Riccio

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE
- IN GENERE

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO -
LAVORO DIPENDENTE - Trattamento pensionistico integrativo dei
dipendenti del Ministero delle Finanze - Regime imponibile -
Fattispecie.

Massima

In tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'Istituto. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha accolto la domanda di rimborso del contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata).

Rif. normativi

Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 4

Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2

Legge 13/05/1988 num. 154

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1

**Rif.
giurisprudenziali**

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25396 del 25/10/2017 (Rv. 646412 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19859 del 05/10/2016 (Rv. 641258 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COSTI INDEDUCIBILI E PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE
DEGLI UTILI EXTRACONTABILI AI SOCI**

Sentenza Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, sez. 18[^], 29 aprile 2025,
n. 2713

Composizione

Clemente Antonio (Pres.) – Lello Massimo (Rel.) – Aquino Vincenzo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 467 DETERMINAZIONE DEL
REDDITO

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) – Base imponibile - Redditi di impresa
- Accertamento di costi fittizi - Conseguenze - Presunzione di maggior reddito
- Operatività – Condizioni.

Massima

In tema di accertamento di imposte sul reddito, qualora sia stata esclusa la deducibilità di costi in sede di accertamento nei confronti di una società a ristretta base societaria, e siano accertati – conseguentemente – utili non contabilizzati, opera a carico dei soci una presunzione di avvenuto conseguimento di un maggior reddito “*pro quota*”, in funzione della partecipazione al capitale sociale.

Rif. normativi

d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917; d.p.r. 29 settembre 1973 n.600

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. VI, 25 agosto 2022, n.25322; Cass. civ., sez. trib., 04 aprile 2022, n.10679; Cass. civ., sez. trib., 02 febbraio 2021, n.2224; Cass. civ., sez. trib., 26 gennaio 2021, n.1574; Cass. civ. sez. trib., 19 dicembre 2019, n.33976

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA E PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
NEI CONFRONTI DEI SOCI DI SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3110/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Esposito Lucia

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 464 IMPUTAZIONE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE - Società a ristretta base azionaria -
Presunzione di distribuzione nei confronti dei soci - Operatività -
Fondamento - Prova contraria - Ammissibilità.

Massima

L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti. (Fattispecie nella quale la Corte regionale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 29/7/2024, n. 21158, Rv. 671650 – 01 (CONF)

Cass., Sez. 5, 9/7/2024, n. 18764, Rv. 671633 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**POSSIBILITA' DI RIDUZIONE DEI DEBITI RELATIVI ALLE IMPRESE IN
CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 02/07/2025, n. 4791/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Cilenti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL
REDDITO – 490 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Riduzione dei debiti di imprese in concordato preventivo liquidatorio –
Sopravvenienza attiva – Esclusione.

Massima

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 88, comma 4-ter, del
d.P.R. n. 917/1986, secondo cui non si considerano sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti delle imprese in sede di concordato
preventivo di tipo liquidatorio, opera in misura illimitata ed in maniera
incondizionata, trattandosi di norma diretta ad incentivare le imprese
all'utilizzo dello strumento del concordato preventivo attraverso il
beneficio fiscale accordato.

Rif. normativi

d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 88, comma 4-ter
d.lgs. 14/9/2015, n. 147, art. 13, comma 1
d.lgs. 12/1/2019, n. 14, art. 84

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REGIME DI TASSAZIONE APPLICABILE ALLE PLUSVALENZE FISCALMENTE
RILEVANTI DERIVANTI DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 24/7/2025, n. 5325

Composizione

Pres. Montagna e Rel. D'Oriano.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 484 PLUSVALENZE
PATRIMONIALI.

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa -
Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Cessione di
partecipazioni sociali - Plusvalenza - Regime di tassazione - Momento
rilevante - Stipula del contratto - Vicende successive - Rilevanza -
Esclusione - Fattispecie.

Massima

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante
collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento
della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere
individuato il regime di tassazione applicabile anche con riguardo al
beneficio della rateizzazione, per cui è sufficiente che il contribuente
abbia la qualifica di imprenditore al momento dell'atto negoziale senza
che rilevino le vicende successive inerenti al mantenimento di tale
qualifica. (Nel caso di specie, il giudice di merito, annullando l'avviso di
accertamento, ha accolto la richiesta del contribuente di differire la
tassazione della plusvalenza nei quattro anni successivi alla cessione della
sua azienda).

Rif. normativi

Art. 67 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 68 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 75 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 76 del d.P.R. n. 917/1986
Art. 86 del d.P.R. n. 917/1986

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 11955 del 7/5/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**QUANDO IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO E' SOGGETTO
PASSIVO D'IMPOSTA IN ITALIA?**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza del 16/7/2025, n. 2233/2025

Composizione

Pres. Leuci – Rel. Daddabbo

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 514 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - SOGGETTI PASSIVI

Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza -
Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Massima

In tema d'imposte sui redditi, deve considerarsi soggetto passivo dell'obbligazione tributaria il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione all'AIRE. (Nella specie, la C.G.T. ha negato la soggettività passiva d'imposta ad un cittadino italiano residente in Sudafrica, ritenendo elementi presuntivi non sufficienti a provare il domicilio in Italia la locazione di un immobile con un modesto consumo energetico e l'accredito dei compensi da lavoro dipendente su un conto corrente bancario aperto in Italia).

Rif. normativi

art. 43 c.c.

art. 2 del d.P.R. n. 917/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 11/10/2022, n. 29635 (Rv. 666095 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...